

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 960

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e col Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	11
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame di Stato rappresenta la vicenda culminante del percorso formativo seguito dallo studente, ma costituisce al tempo stesso un segno tangibile dei mutamenti che intervengono nella scuola e nella società.

Il processo di evoluzione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'esame si inserisce infatti in quello più ampio che ha caratterizzato i cambiamenti del sistema scolastico italiano in stretta correlazione con quelli emergenti dal contesto socio-economico del nostro Paese e dal dibattito pedagogico corrente nei vari decenni del secolo appena decorso.

Dalla riforma di Giovanni Gentile, che disegnò un modello organico di esame di maturità, coerente con le tradizioni della cultura italiana, si passò all'esame del 1969, che, sull'onda del movimento sessantottesco e sotto la spinta di correnti pedagogiche interessate soprattutto ad incidere sui procedimenti valutativi, finì con l'accantonare il valore selettivo della prova finale, proprio della riforma gentiliana.

La esigenza di valorizzare in sede d'esame la verifica e la valutazione, anche quantitativa oltre che qualitativa, delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente al termine del corso di studi, è stata invece fortemente avvertita dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Attraverso una serie di dispositivi di normazione secondaria, la legge n. 425 del 1997 ha introdotto la disciplina dei crediti, scolastico e formativo; ha previsto particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta, predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell'offerta formativa realizzato dalla scuola nell'ambito della propria autonomia, e ha infine sancito

l'adozione di tecniche e modelli di certificazione in linea con quelli dei Paesi dell'Unione europea.

La stessa composizione delle commissioni giudicatrici, costituite per il cinquanta per cento da membri interni e per il restante cinquanta per cento da docenti esterni e da un presidente esterno, costituiva in certo modo un limite all'assoluta autoreferenzialità del consiglio di classe.

La summenzionata formazione delle commissioni è stata però modificata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria del 2002), che ha disposto la costituzione di commissioni con soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni operanti in ciascun Istituto.

Tali modifiche, pur ispirate, oltre che dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall'intento di valorizzare a pieno l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, rendendo i docenti della classe protagonisti esclusivi della valutazione finale dei propri allievi, non ha però dato i risultati attesi.

La nuova composizione delle commissioni ha reso invece i docenti sempre più autoreferenziali nella valutazione e nel proprio impegno di lavoro.

Venuta meno l'occasione di confrontarsi con contenuti e impostazioni metodologiche diverse dalle proprie, i docenti hanno finito con l'appiattirsi su una didattica ripetitiva, priva di mordente culturale e professionale, oltre che di stimoli per gli studenti, oramai avvezzi purtroppo a dare tutto per scontato.

Tale fenomeno ha mostrato aspetti ancora più inquietanti nelle scuole non statali, nelle quali i docenti sono stati sottratti ad ogni forma di confronto, verifica ed anche controllo della propria attività.

Ancora più difficile si è rivelato il compito del presidente, il quale, dovendo attendere al governo di un numero molto più elevato di commissioni, coincidente con tutte quelle operanti nella stessa sede d'esame (in molti casi anche più di 15), ha finito con l'assumere un ruolo quasi notarile di registrazione e autenticazione burocratica degli atti d'esame.

La nuova formazione delle commissioni tutte interne ha favorito inoltre, nelle scuole non statali, il fenomeno delle abbreviazioni per merito. Studenti - in certi casi addirittura di intere classi - del penultimo anno di corso sono stati ammessi all'esame di Stato con una valutazione di otto decimi in ciascuna disciplina, senza avere quasi mai alle spalle un regolare corso di studi.

Altrettanto inquietanti i risultati finali che, negli ultimi quattro anni, hanno subito una impennata nelle percentuali dei candidati dichiarati promossi.

Si è cioè passati dal 91,70 per cento del 1999, dal 94,30 per cento del 2000 e dal 95,8 per cento del 2001 (ultimo anno della composizione mista delle commissioni), al 97 per cento del 2002, fino al 97,8 per cento del 2005.

L'attuale composizione delle commissioni giudicatrici, come si evince dalle situazioni e dai dati sopra riportati, ha inciso negativamente sulla dignità e sulla credibilità dell'esame di Stato, che da qualche anno viene celebrato quasi come un rito stanco.

A tale pregiudiziale, che grava pesantemente sull'esame di Stato, si aggiunge il dispositivo relativo al requisito dell'ammissione all'esame, che viene consentita a tutti i candidati, purché classificati, indipendentemente dal voto minimo di sufficienza riportato in ciascuna disciplina. Ne è pertanto derivata in questi anni un'ammissione quasi d'ufficio, che si è poi tradotta, in sede d'esame, in una assoluzione indiscriminata e nel conseguimento generalizzato del diploma.

Tale situazione impone la necessità di restituire dignità all'esame di Stato, per renderlo credibile sia di fronte alle università, che devono ritornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte al mondo del lavoro, che a buon diritto richiede trasparenza nella corrispondenza tra le competenze effettivamente acquisite dal diplomato e la votazione a lui attribuita in sede di esame.

Al fine di soddisfare tali esigenze è stato predisposto il presente disegno di legge di riforma dell'esame di Stato che modifica, integra e sostituisce alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica.

Con riferimento alla materia degli esami di Stato, gli elementi correttivi, modificativi, ed anche innovativi, che il disegno di legge intende introdurre si riassumono, in sostanza, nei seguenti:

- introduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato, condizionata alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale;

- modifica dei requisiti di abbreviazione per merito vincolati oltre che al conseguimento di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, anche al conseguimento della media di sette decimi nei due anni antecedenti e all'assenza di ogni ripetenza;

- vincolo del possesso della residenza nella località dell'istituto scolastico scelto quale sede d'esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma;

- accentuazione della connotazione tecnico-pratica e della dimensione laboratoriale della seconda prova destinata agli istituti tecnici, professionali ed artistici, con possibilità di svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

- scelta delle prove nazionali da parte del Ministro della pubblica istruzione, con eliminazione del potere di predisposizione

delle stesse da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

- modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione con incremento da 20 a 25 punti di quello relativo al credito scolastico e flessione da 35 a 30 punti per la valutazione del colloquio;

- introduzione di misure tese a valorizzare le eccellenze anche ai fini dell'accesso alle università, alla formazione tecnica superiore e al mondo delle professioni e del lavoro;

- ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe;

- inserimento dei docenti universitari e dei ricercatori tra i soggetti destinatari della nomina a presidente;

- previsione di sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul funzionamento delle scuole e sulla organizzazione e gestione dell'esame, da effettuarsi nell'ambito della funzione ispettiva.

Il presente disegno di legge contiene inoltre una delega al Governo in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione postsecondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1, con la tecnica della «novella», sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997, apportandovi le modificazioni necessarie.

Con l'articolo 1, si provvede, in particolare, a sostituire, le disposizioni contenute negli articoli 2 (Ammissione all'esame di Stato), 3 (Contenuto ed esito dell'esame) e 4 (Commissione e sede di esame) della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

L'articolo 2 della predetta legge n. 425 del 1997, come novellato, disciplina quindi, nel comma 1 l'ammissione all'esame, introdu-

cendo, a tal fine, la valutazione positiva in sede di scrutinio finale e richiedendo comunque il saldo degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici ed, eventualmente, ancora sussistenti.

Il comma 2 riguarda una particolare categoria di candidati, e cioè coloro che possono fruire, in presenza di specifici requisiti espressamente previsti, dell'abbreviazione per merito. Si tratta cioè di candidati che abbiano riportato, nello scrutinio finale del penultimo anno del corso, gli otto decimi in ciascuna disciplina. A tale requisito si deve però aggiungere anche quello di aver riportato la media di sette decimi nei due anni antecedenti il penultimo, con esclusione di ogni ripetenza. Solo in presenza di tali requisiti si può, pertanto, fruire dell'abbreviazione, di un anno, del corso di studi, e affrontare quindi l'esame di Stato conclusivo del corso stesso. In tal modo si rende più rigoroso un istituto, quello dell'abbreviazione per merito, già previsto dall'ordinamento ma che, così come disciplinato attualmente, ha dato luogo ad abusi e distorsioni.

Analogamente, ai candidati esterni che sostengono l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato, viene richiesto, al comma 3, un punteggio di sei decimi in tutte le prove d'esame.

Il comma 4 esplicita la perentorietà del possesso del requisito della residenza del candidato esterno nella località in cui ha sede l'istituzione scolastica presso la quale deve sostenere l'esame di Stato. La concessione di eventuale deroga viene demandata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato. Non si manca inoltre di sottolineare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, configurando al tempo stesso responsabilità penali, civili e amministrative per i dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate.

Il comma 5, di nuova introduzione rispetto alla legge n. 425 del 1997, prevede che gli

alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

Il comma 6 prende in considerazione i candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea nei cui confronti non esistono obblighi internazionali. Accade ogni anno che molti dei citati candidati, i quali hanno frequentato in Italia con esito positivo i corsi di istruzione secondaria superiore fino all'ammissione all'ultimo anno, siano stati costretti per motivi di lavoro ad interrompere gli studi. A tali candidati il disegno di legge concede il diritto di poter sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni.

Il comma 7 estende le norme relative all'abbreviazione di un anno per merito all'esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte rispettivamente per gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

L'articolo 3 del testo novellato esplicita, al comma 1, le caratteristiche delle tre prove scritte d'esame, lasciando inalterate, rispetto alla legge n. 425 del 1997, le finalità proprie della prima prova scritta in italiano ed integrando invece quelle riguardanti le altre due. In particolare, per quanto attiene alla seconda prova scritta, fermo restando l'aspetto caratterizzante della disciplina che ne costituisce oggetto, si precisa che negli istituti tecnici e professionali, in conformità a quanto già accade per i licei artistici e gli istituti d'arte, le modalità di svolgimento di detta prova devono aver riguardo alla dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e prevedere una durata di più di un giorno di lavoro. Nei confronti della terza prova, ne viene esplicitata la identità, quale espressione dell'autonomia didattica-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche e sottolineata la stretta correlazione al piano dell'offerta formativa attuato da ciascuna scuola.

I commi 2, 3, e 4 riproducono sostanzialmente le norme presenti nello stesso articolo della legge n. 425 del 1997.

Il comma 5 prevede una diversa ripartizione dei punteggi da assegnare ai tre momenti valutativi dell'esame. Mentre resta invariato il punteggio massimo di 45 punti da riservare complessivamente alle tre prove scritte, viene innalzato da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e diminuito da 35 a 30 punti quello riguardante il colloquio. L'intervento mira a valorizzare l'impegno dimostrato dallo studente nel corso degli studi e ad evidenziare il ruolo dei docenti della classe in un'attività didattica di particolare delicatezza e complessità, qual è quella della valutazione *in itinere* e finale. Il lieve decremento del punteggio previsto per il colloquio è peraltro in linea con i criteri di valutazione vigenti nei sistemi scolastici europei nei quali, alla prova orale, viene riservata una votazione inferiore a quella del credito e delle prove scritte.

Il comma 6 riproduce sostanzialmente, una disposizione già presente nel corrispondente articolo della legge n. 425 del 1997.

Al comma 7 vengono previste, per gli alunni ammalati o assenti dagli esami, una sessione suppletiva di esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

L'articolo 4 novellato riguarda, infine, la commissione e la sede di esame.

Al comma 1 si prevede la formazione della commissione di esame di Stato, per la quale viene ripristinata la composizione mista, al 50 per cento di membri interni, ed al restante 50 per cento di membri esterni più il presidente. Al comma 2 si prevede la nomina di un presidente esterno, unico e di commissari esterni comuni, ogni due classi. Negli stessi commi viene inoltre precisato che il numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità e che competente per la nomina è il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. Si precisa infine

che ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Per quanto riguarda le categorie e i criteri da osservare nella nomina del presidente, il comma 3 prevede un elenco di categorie tra le quali sono individuati i soggetti da proporre alla presidenza delle commissioni; fra tali categorie sono indicati i professori universitari e i ricercatori, nell'ottica di un proficuo collegamento scuola-università ed in vista di un maggiore coinvolgimento dei docenti universitari nelle iniziative di orientamento degli studenti nell'ultimo anno di corso.

I commi 4, 5, 6, 7 stabiliscono i criteri da seguire sia nelle fasi territoriali di nomina di presidenti e commissari, sia in quelle relative alla sostituzione dei rinunciatari.

Il comma 8 fornisce indicazioni relative sia alla correzione delle prove scritte e all'esplicitamento del colloquio, sia all'assunzione delle decisioni finali.

Il comma 9 riguarda i candidati esterni, i quali vengono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in numero corrispondente al 50 per cento di quello dei candidati interni. Viene inoltre precisato che commissioni composte da soli candidati esterni possono essere costituite, con autorizzazione del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, soltanto presso istituti statali e in numero non superiore ad una unità o a due in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Il comma 10 reca disposizioni riguardanti i compensi dovuti a presidenti e commissari, rinviando la definizione della relativa misura alla contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Tra le norme finanziarie previste vi è anche quella che fa carico allo Stato dell'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti

paritari e degli istituti paraggiati e legalmente riconosciuti.

Il comma 11 individua la sede d'esame per i candidati interni e per quelli esterni negli istituti statali e paritari, demandando al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale la indicazione della sede per candidati non residenti in Italia, che abbiano inoltrato domanda al succitato Ufficio.

Al comma 12 viene ribadita la esigenza di operare sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul funzionamento degli istituti statali e paritari, in relazione alla organizzazione e gestione degli esami di Stato, nonché di quelli di idoneità e integrativi, attraverso l'esercizio della funzione ispettiva.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza. Quest'ultima costituisce una significativa innovazione nell'ordinamento vigente in quanto con essa viene previsto un meccanismo premiante per coloro che hanno conseguito risultati di eccellenza, anche al di fuori dell'ordinario corso di studio. Si è previsto, a tal fine, che tali risultati debbano essere debitamente certificati.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda, infine, le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e le abrogazioni. Il comma 1 dispone che per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti. Il comma 2 dispone puntualmente l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal disegno di legge. I commi 3 e 4 recano le disposizioni di carattere finanziario. Il comma 5, infine, riguarda l'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi**a) Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge intende modificare le norme che regolano gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con l'obiettivo di far recuperare ai suddetti esami quella dignità e credibilità che, negli anni, è venuta meno.

Significativi appaiono i dati degli ultimi sei anni: si è passati infatti da una percentuale di promossi pari al 91,7 per cento nel 1999 ad una pari quasi al 98 per cento nell'anno 2005.

A dati così elevati hanno contribuito senza dubbio le modifiche normative introdotte a partire dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e soprattutto con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che ha disposto la costituzione di commissioni con soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni di un istituto.

Tali modifiche hanno finito per esaltare l'autoreferenzialità dei docenti, che si sono appiattiti su una didattica ripetitiva, e per rendere ancora più difficile il compito del presidente, il quale, causa l'eccessivo numero di commissioni di cui deve occuparsi, ha spesso finito per assumere il ruolo notarile di mera registrazione e autenticazione burocratica degli atti d'esame.

A tale situazione si è aggiunta anche la disposizione relativa all'ammissione all'esame che viene garantita a tutti i candidati classificati, indipendentemente dal voto minimo di sufficienza; ne è derivata una ammissione quasi d'ufficio e il conseguimento generalizzato del diploma.

Il presente provvedimento mira pertanto a restituire dignità all'esame di Stato, per renderlo nuovamente credibile sia di fronte alle università che devono poter tornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte al mondo del lavoro che giustamente richiede corrispondenza tra le competenze acquisite dal diplomato e la votazione a lui attribuita in sede di esame.

b) Analisi del quadro normativo

Il quadro normativo vigente si basa sulla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e su altri atti applicativi successivamente adottati.

Tale legge ha introdotto, anche attraverso una serie di disposizioni di tipo regolamentare, la disciplina dei crediti, scolastico e formativo; ha previsto particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta, che deve essere predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell'offerta formativa; ha sancito l'adozione di modelli di certificazioni in linea con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea; ha disciplinato, infine, la composizione delle commissioni d'esame, costituite da un presidente esterno e da non più di 8 membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

Tale composizione è stata tuttavia modificata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'articolo 22, comma 7, ha previsto commissioni costituite di soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni operanti in ciascuna istituzione scolastica sede di esame.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

La norma proposta modifica, con la tecnica della novella, gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997 in tema rispettivamente di ammissione all'esame di Stato, contenuto ed esito dell'esame e composizione della commissione e sede d'esame. Poiché l'ulteriore disciplina della materia è demandata, dalla suddetta legge, a regolamenti e decreti, ne deriva che le innovazioni introdotte dal disegno di legge comporteranno l'adeguamento di tali provvedimenti (segnatamente il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Ciò in quanto la materia oggetto del provvedimento - disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Per quanto detto *sub e)*, non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistono effetti abrogativi impliciti nel disegno di legge.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del disegno di legge.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Risultano presentati i seguenti disegni di legge:

Atto Senato n. 923, d'iniziativa dei senatori Valditara ed altri.

Atto Senato n. 938, d'iniziativa dei senatori Schifani ed altri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento normativo in esame sono gli alunni delle scuole statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute che hanno frequentato l'ultimo anno di corso, sono stati valutati positivamente in ciascuna disciplina e hanno saldato i debiti formativi accumulatisi nei precedenti anni scolastici.

Possono essere destinatari della norma anche gli alunni che, in determinate circostanze e per motivi particolari, sono ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno del corso di studi.

Sono, altresì, destinatari della norma i docenti che costituiscono le commissioni esaminatrici e coloro che possono essere nominati presidenti di commissione (dirigenti scolastici, docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali e professori universitari di prima e seconda fascia).

b) Obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo del disegno di legge è quello di restituire maggiore credibilità all'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore che, da qualche tempo a questa parte, è sempre più considerato un mero adempimento burocratico.

Preoccupante è certamente l'impennata nelle percentuali dei candidati dichiarati promossi che è arrivata a toccare quota 98 per cento nell'ultimo anno scolastico. Ma ancora più preoccupante è la gestione degli esami di Stato che viene effettuata dalle commissioni, ormai composte solo di membri interni e perciò assolutamente autoreferenziali. La previsione di un presidente esterno non è bastata, da sola, a modificare tale situazione, dal momento che il presidente, dovendo attendere al governo di un numero elevato di commissioni (a volte anche più di 15), ha finito spesso con l'assumere il mero compito di registrare e autenticare gli atti di esame.

Il risultato atteso da questo disegno di legge è quello di risolvere le disfunzioni sopra menzionate per far sì che l'esame di Stato torni ad essere, per gli studenti, ma anche per gli stessi docenti, un importante e sentito atto di verifica finale del corso di studi.

Tutto ciò si ripercuoterebbe positivamente sulla credibilità che l'esame di Stato deve tornare ad avere, sia di fronte alle università che accolgono gli studenti diplomati, sia di fronte al mondo del lavoro che, a buon diritto, chiede corrispondenza tra le competenze acquisite dal diplomato e la votazione conseguita al termine del corso di studio.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Il disegno di legge non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della stima dell'onere complessivo per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è necessario precisare che la normativa proposta, con l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come novellato con il presente disegno di legge, prevede la costituzione di una commissione esaminatrice ogni due classi terminali dei corsi di studio, con la nomina di un presidente per commissione, nonché di nove commissari, dei quali sei interni (tre per classe) e tre esterni.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione della spesa da corrispondere per i compensi dei componenti delle commissioni d'esame si debbono considerare i seguenti fattori:

- le classi interessate allo svolgimento dell'esame di Stato sono circa 24.000 ogni anno, per un totale di 12.000 commissioni;
- i presidenti e i commissari esterni debbono essere nominati, ove possibile, all'interno dell'ambito comunale; solo nel caso che ciò non risulti fattibile, si potrà ampliare l'ambito geografico, procedendo nell'ordine a nomine a livello provinciale, regionale e nazionale;
- sulla base delle pregresse esperienze relativamente ai tempi di viaggio dei presidenti, si stima che, su dieci presidenti, sei viaggino per meno di sessanta minuti, tre fra sessanta e novantanove minuti e uno per cento o più minuti;
- similmente, relativamente ai tempi di viaggio dei commissari esterni, si stima che, su trenta commissari, ventiquattro viaggino per meno di sessanta minuti, cinque fra sessanta e novantanove minuti e uno per cento o più minuti.

Si stima così un costo medio per commissione pari a euro 11.497,39, per una spesa complessiva da sostenere dal prossimo anno finanziario 2007 pari a 137,97 milioni di euro (12.000 commissioni x 11.497,39 euro), arrotondati ad euro 138 milioni.

L'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni viene dunque elevata, rispetto alla somma di euro 40,24 milioni attualmente fissata dalla legge finanziaria 2002, a complessivi 138 milioni.

L'allegata Tabella 1 dettaglia la stima del costo medio per commissione.

Circa il contenuto dell'articolo 2, comma 3, diretto a specificare che dall'attuazione del comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dello stesso articolo 2 non devono scaturire oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ivi compresi quelli a carico delle università, si precisa che gli interventi, individuati con le citate lettere, sono attualmente

realizzati con specifiche risorse finanziarie già a carico della finanza pubblica.

Relativamente al contenuto dell'articolo 2, comma 4, si precisa che la somma di euro 5.000.000, ivi prevista, costituisce l'importo massimo destinato agli incentivi di natura economica indicati nel comma 1, lettera *d*), e nel comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo 2.

TABELLA 1

COSTO MEDIO PER COMMISSIONE D'ESAME

Presidente	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio < 60 minuti	= € 1.791 x 0,6 unità	€	1.074,60
Presidente	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio >= 60 e < 100 minuti	= € 2.126 x 0,3 unità	€	637,80
Presidente	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio >= 100 minuti	= € 3.467 x 0,1 unità	€	346,70
Commissari esterni	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio < 60 minuti	= € 958 x 2,4 unità	€	2.299,20
Commissari esterni	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio >= 60 e < 100 minuti	= € 1.293 x 0,5 unità	€	646,50
Commissari esterni	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione - viaggio >= 100 minuti	= € 2.634 x 0,1 unità	€	263,40
Commissari interni	Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione per i commissari interni	= € 566 x 6 unità	€	3.396,00
Totale compensi riferiti alla funzione			(a)	€ 8.664,20
INPDAP sui compensi			= 24,20% x (a) (b)	€ 2.096,74
IRAP sui compensi			= 8,50% x (a) (c)	€ 736,46
Costo medio per commissione			(d) = (a) + (b) + (c)	€ 11.497,39
Costo medio per classe			(e) = (d) / 2	€ 5.748,70
Costo complessivo			(f) = (d) x 12.000	€ 137.968.720,80

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ammissione all'esame di Stato,
commissione e sede di esame)*

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2. - *(Ammissione)*. - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti,

ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del

15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni.

7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. - (*Contenuto ed esito dell'esame*). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata

in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di

almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.

6. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (*Commissione e sede di esame*)

1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilita-

zione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

e) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la pos-

sibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legal-

mente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere *a)*, *b)* e *c)*, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e speci-

fica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto;

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera *a)*, prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera *b)*, prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera *c)*, prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

d) per i decreti legislativi di cui alla lettera *d)*, prevedere incentivi, anche di natura

economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.

3. L'attuazione del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *d)*, è destinata la somma di euro 5.000.000.

5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e comma 2, lettera *d*), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

